

**REGOLAMENTO (CE) N. 1082/95 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1995**

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà *Basmati aromatica* a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 178/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1024/95⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU n. L 103 del 6. 5. 1995, pag. 26.